

Molise

Reg. reg. 10-10-2008 n. 5

Regolamento dei canoni di locazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica.

Pubblicato nel B.U. Molise 16 ottobre 2008, n. 24.

Epigrafe

Premessa

Art. 1 - Ambito di applicazione.

Art. 2 - Determinazione del canone di locazione.

Art. 3 - Reddito.

Art. 4 - Valore dell'immobile.

Art. 5 - Superficie.

Art. 6 - Costo totale.

Art. 7 - Coefficienti correttivi.

Art. 8 - Tipologia.

Art. 9 - Classe demografica.

Art. 10 - Ubicazione.

Art. 11 - Vetustà.

Art. 12 - Canone di locazione.

Art. 13 - Revisione e aggiornamento.

Art. 14 - Occupanti senza titolo.

Art. 15 - Assegnatari inadempienti.

Art. 16 - Canone convenzionale.

Art. 17 - Applicazione.

Reg. reg. 10 ottobre 2008, n. 5 ⁽¹⁾.

Regolamento dei canoni di locazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica.

(1) Pubblicato nel B.U. Molise 16 ottobre 2008, n. 24.

PREMESSO che:

- il Consiglio Regionale ha approvato la Delib.C.R. 30 settembre 2008, n. 271;

Il Presidente della Regione

emana il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione.

1. Le presenti norme regolamentari, emanate in attuazione dell'[art. 20 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 17](#), si applicano agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica indicati all'[art. 1 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12](#), e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2

Determinazione del canone di locazione.

1. Il canone di locazione degli alloggi è commisurato al reddito annuo lordo del nucleo familiare e, solo per la Fascia "B", al valore dell'immobile.

Art. 3

Reddito.

1. Ai fini del presente Regolamento, per reddito annuo lordo del nucleo familiare deve intendersi qualsiasi reddito prodotto, di varia natura, compreso quello esente e/o per il quale non vi è obbligo di presentazione della denuncia dei redditi, con esclusione di quelli percepiti dai componenti diversamente abili a causa della loro inabilità. In presenza di soli redditi esenti verranno applicati i canoni della fascia A1.

2. Concorrono a formare il nucleo familiare tutti i componenti risultanti dallo stato di famiglia del titolare del rapporto locativo, compresi i coabitanti, tenuto comunque conto del concetto del nucleo familiare di cui all'[art. 24, comma 5](#),

della [legge regionale 7 luglio 2006, n. 17](#).

3. I canoni devono essere calcolati tenendo conto della situazione reddituale riferita all'anno precedente.

Art. 4

Valore dell'immobile.

1. Il valore dell'immobile è costituito dal prodotto della superficie utile per il costo totale al mq. già moltiplicato per i coefficienti correttivi di cui agli artt. 8, 9, 10 e 11.

Art. 5

Superficie.

1. La superficie utile è data dalla somma dei seguenti elementi:

- a. l'intera superficie dell'unità immobiliare;
 - b. il 50% della superficie delle autorimesse singole;
 - c. il 20% della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;
 - d. il 25% della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;
 - e. il 15% della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore;
 - f. il 10% della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell'unità immobiliare.
-

Art. 6

Costo totale.

1. Il costo totale al mq. per gli immobili la cui costruzione è stata ultimata entro il 31 dicembre 1975 è fissato in *Euro 120,00*.

2. Per gli immobili la cui costruzione è stata ultimata dopo il 31 dicembre 1975, il costo totale al mq. è così determinato:

per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1976
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1977
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1978

Euro 150,00;
Euro 185,00;
Euro 220,00;

per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1979	Euro 255,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1980	Euro 290,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1981	Euro 325,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1982	Euro 360,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1983	Euro 395,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1984	Euro 430,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1985	Euro 465,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1986	Euro 500,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1987	Euro 535,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1988	Euro 570,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1989	Euro 605,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1990	Euro 640,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1991	Euro 675,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1992	Euro 710,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1993	Euro 745,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1994	Euro 780,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1995	Euro 815,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1996	Euro 850,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1997	Euro 885,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1998	Euro 920,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1999	Euro 955,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 2000	Euro 990,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 2001	Euro 1.025,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 2002	Euro 1.060,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 2003	Euro 1.095,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 2004	Euro 1.130,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 2005	Euro 1.165,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 2006	Euro 1.200,00.

3. Per gli immobili ultimati dopo il 31 dicembre 2006, il costo totale al mq. verrà determinato, in carenza di specifico provvedimento regionale, sulla base di quello relativo ad un fabbricato residenziale ultimato entro l'anno 2006 aggiornato annualmente sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale così come previsto dall'*art. 9 del decreto Ministeriale 5 agosto 1994*.

4. La data di ultimazione dei lavori è quella del certificato di abitabilità/agibilità o, in mancanza, quella del certificato di ultimazione dei lavori oppure quella comunque accertata.

Art. 7

Coefficienti correttivi.

1. I coefficienti correttivi sono stabiliti in funzione della tipologia, della classe demografica, dell'ubicazione e della vetustà.

Art. 8

Tipologia.

1. In relazione alla tipologia si fa riferimento alla categoria catastale con i coefficienti stabiliti dalla seguente tabella:

- a. 1,25 per le abitazioni di tipo civile (A/2);

- b. 1,05 per le abitazioni di tipo economico (A/3);
 - c. 1,00 per le abitazioni di tipo popolare (A/4) e rurale (A/6);
 - d. 0,80 per le abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi (A/11);
 - e. 0,50 per le abitazioni di tipo ultrapopolare (A/5).
-
-

Art. 9

Classe demografica.

1. In relazione alla classe demografica si applicano i seguenti coefficienti:

- a. 1,00 per gli immobili siti in Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- b. 0,95 per gli immobili siti in Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
- c. 0,90 per gli immobili siti in Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- d. 0,85 per gli immobili siti in Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
- e. 0,80 per gli immobili siti in Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti.

2. Il numero degli abitanti di un Comune è stabilito sulla base degli ultimi dati della popolazione residente pubblicati dall'ISTAT.

Art. 10

Ubicazione.

1. In relazione all'ubicazione, nei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti il territorio è ripartito in quattro zone alle quali si applicano i coefficienti della tabella seguente:

- a. 1,00 per la zona A degli strumenti urbanistici;
- b. 1,10 per la zona B degli strumenti urbanistici;
- c. 1,15 per la zona C degli strumenti urbanistici;
- d. 1,20 per le altre zone edificatorie destinate alla residenza dagli strumenti urbanistici.

2. Nei Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti si applicano i seguenti coefficienti:

- a. 0,90 per il centro storico;
- b. 1,00 per il centro edificato.

3. Nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti si applica il coefficiente 1,30 per il centro storico.

Art. 11 *Vetustà.*

1. In relazione alla vetustà si applica un coefficiente per ogni anno decorrente dal sesto successivo a quello di fine lavori dell'immobile e stabilito nel modo seguente:

- a. - 1% per i successivi quindici anni;
- b. - 0,50% per gli ulteriori anni successivi.

2. Se si è proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o di completo restauro dell'unità immobiliare, l'anno di costruzione è quello della ultimazione di tali lavori comunque accertato.

Art. 12 *Canone di locazione.*

A - FASCIA PROTETTA SOCIALMENTE

1. Sono inseriti in tale fascia i nuclei familiari percettori di reddito annuo lordo fino all'importo di due pensioni minime INPS.

Si applica un canone commisurato al solo reddito del nucleo familiare, così come descritto dalla Tabella "A" che segue.

La rendita catastale fino ad *Euro 180,00* annui non viene considerata ai fini dei massimali di reddito e non costituisce motivo di esclusione della Fascia A.

Il canone dovrà, comunque, essere non superiore a quello minimo della Fascia B con le riduzioni conseguenti alla composizione del nucleo familiare dell'assegnatario.

Tabella "A"

FASCIA	REDDITO	Canone Mensile in euro	COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE				
			1	2	3	4	OLTRE 4
A1	fino a € 1.500,00		17,00	16,15	15,30	14,45	13,60
A2	da € 1.500,01 a € 3.000,00		19,00	18,05	17,10	16,15	15,20
A3	da € 3.000,01 a € 5.460,13		23,00	21,85	20,70	19,55	18,40
A4	da € 5.460,14 a due pensioni minime INPS		(6,0% del reddito) /12	(5,5% del reddito) /12	(5,0% del reddito)/12	(4,5% del reddito) /12	(4,0% del reddito) /12

B - FASCIA AMMINISTRATA

2. Sono inseriti in tale fascia i nuclei familiari percettori di reddito annuo lordo non rientrante tra quelli previsti per la Fascia A e non superiore ai limiti di reddito per la decadenza, così come prevista dall'[art. 3, comma 1, della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12](#), e successive modifiche.

Si applica un canone commisurato al reddito per la permanenza definito dall'[art. 23, comma 1, della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12](#), e successive modifiche e sulla base del valore dell'immobile, così come descritto dalla Tabella "B" che segue.

Il canone dovrà, comunque, essere superiore a quello massimo della Fascia A, calcolato con le riduzioni conseguenti alla composizione del nucleo familiare dell'assegnatario.

Tabella "B"

FASCIA	REDDITO	Canone Mensile in euro	COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE				
			1	2	3	4	OLTRE 4
B1	oltre due pensioni minime INPS fino a € 18.000,00		(9% del reddito)/12	(8,5% del reddito) /12			(8% del reddito)/12
B2	da € 18.000,00 a € 24.000,00		(9,5% del reddito)/12	(9% del reddito)/12			(8,5% del reddito)/12
B3	da € 24.000,01 a € 30.000,00		(10% del reddito) /12	(9,5% del reddito) /12			(9% del reddito) /12
B4	da € 30.000,01 al limite di decadenza		(10,5% del reddito)/12	(10% del reddito)/12			(9,5% del reddito)/12

% DECREMENTO - INCREMENTO CANONE
- 20% per gli immobili di valore [*] fino a € 10.000,00
-16% per gli immobili di valore [*] da € 10.000,01 a € 15.000,00
-12% per gli immobili di valore [*] da € 15.000,01 a € 20.000,00
- 8% per gli immobili di valore [*] da € 20.000,01 a € 30.000,00
- 5% per gli immobili di valore [*] da € 30.000,01 a € 45.000,00
+ 5% per gli immobili di valore [*] da € 45.000,01 a € 55.000,00
+ 8% per gli immobili di valore [*] da € 55.000,01 a € 65.000,00
+ 12% per gli immobili di valore [*] da € 65.000,01 a € 75.000,00
+ 16% per gli immobili di valore [*] da € 75.000,01 a € 85.000,00
+ 20% per gli immobili di valore [*] da € 85.000,00 a € 100.000,00
+ 30% per gli immobili di valore [*] oltre € 100.000,00

[*] Il valore dell'alloggio è dato dal prodotto della superficie utile dell'immobile per il costo totale al mq. del medesimo già moltiplicato per i coefficienti correttivi indicati all'art. 4.

C - FASCIA DI DECADENZA

3. Sono inseriti in tale fascia i nuclei familiari percettori di reddito imponibile superiore al limite di decadenza.

Si applica un canone maggiorato rispetto a quello di cui alla Fascia B, così come descritto dalla Tabella "C" che segue.

Tabella "C"

FASCIA	REDDITO	Canone Mensile in euro	COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE				
			1	2	3	4	OLTRE 4
C	Oltre il limite di decadenza		(12% del reddito)/12	(11,5% del reddito) /12			(11% del reddito)/12

Art. 13

Revisione e aggiornamento.

1. Le fasce di reddito e i canoni di locazione di cui all'art. 12 potranno essere revisionati ed aggiornati, ogni due anni, dalla Giunta regionale, anche su proposta motivata degli Enti gestori degli immobili.

2. In ogni caso, le fasce di reddito e i canoni di locazione sono aggiornati annualmente dagli Enti gestori sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Art. 14

Occupanti senza titolo.

1. Agli occupanti senza titolo si applica, fino al rilascio dell'immobile, una indennità mensile pari a:

- a. Euro 50,00 per gli immobili con superficie utile fino a 45 mq.;
- b. Euro 75,00 per gli immobili con superficie utile da 46 mq. a 55 mq.;
- c. Euro 100,00 per gli immobili con superficie utile da 56 mq. a 70 mq.;

- d. Euro 125,00 per gli immobili con superficie utile da 71 mq. a 85 mq.;
- e. Euro 150,00 per gli immobili con superficie utile da 86 mq. a 95 mq.;
- f. Euro 175,00 per gli immobili con superficie utile superiore a 95 mq.

2. La superficie utile è calcolata ai sensi del precedente art. 5.

3. Le indennità mensili di cui al comma 1 sono aggiornate annualmente dagli Enti gestori, previa comunicazione alla Struttura regionale competente, sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Art. 15

Assegnatari inadempienti.

1. Agli assegnatari che non producono la documentazione relativa al reddito si applica, fino all'accertamento della situazione reddituale, un canone mensile pari a:

- a. Euro 150,00 per gli immobili con superficie utile fino a 45 mq.;
- b. Euro 200,00 per gli immobili con superficie utile da 46 mq. a 55 mq.;
- c. Euro 250,00 per gli immobili con superficie utile da 56 mq. a 70 mq.;
- d. Euro 300,00 per gli immobili con superficie utile da 71 mq. a 85 mq.;
- e. Euro 350,00 per gli immobili con superficie utile da 86 mq. a 95 mq.;
- f. Euro 400,00 per gli immobili con superficie utile superiore a 95 mq.

2. La superficie utile è calcolata ai sensi del precedente art. 5.

3. I canoni mensili di locazione di cui al comma 1 sono aggiornati annualmente dagli Enti gestori, previa comunicazione alla Struttura regionale competente, sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Art. 16

Canone convenzionale.

1. Il Comune che non provveda ad assegnare gli alloggi a seguito di graduatoria come per legge o non proceda ad approvare il bando per l'assegnazione degli alloggi non occupati è tenuto, ai sensi dell'[art. 20 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 17](#), a versare alla regione Molise il 20% su un canone convenzionale

mensile di *Euro 400,00* da aggiornare annualmente sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Art. 17
Applicazione.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 45° giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise ⁽²⁾.

(2) L'applicazione del presente regolamento è stata differita al 1° gennaio 2010 dall'*art. 1, comma 1, L.R. 5 maggio 2009, n. 17* (vedi anche il comma 2 del medesimo articolo).
